

Circolare n. 3 MEL/cc
17 gennaio 2018

PRODOTTI FITOSANI-
TARI.

NOTA MINISTERO
DELLA SALUTE N° 97
DEL 3.1.2018 -

SINTESI

Il Ministero della Salute, con propria nota 3/1/2018 n. 97, in attesa della prossima adozione e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di un decreto in materia di prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori non professionali, al fine di agevolare le imprese titolari di prodotti fitosanitari, ha fornito anticipatamente informazioni e specifiche indicazioni operative affinché detti operatori possano giungere preparati all'atto di entrata in vigore del provvedimento.

In materia di vendita di prodotti fitosanitari la cui definizione è contenuta nell'art. 3 del D.Lgs. 150/2012¹, si informa che il Ministero della Salute, con propria nota del 3.1.2018 n. 97, ha comunicato che **è in via di prossima adozione il Decreto concernente il "Regolamento sulle misure e sui requisiti dei prodotti fitosanitari per un uso sicuro da parte degli utilizzatori non professionali"**.

A tale proposito, si rammenta che il D.Lgs. 150/2012, all'art. 10, comma 4², aveva, difatti, già previsto l'adozione del succitato decreto, a mezzo del quale

¹ Art. 3 Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

- a) prodotti fitosanitari: i prodotti, nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore finale, contenenti o costituiti da sostanze attive, antidoti agronomici o sinergizzanti, destinati ad uno dei seguenti impieghi:
 - 1) proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o prevenire gli effetti di questi ultimi, a meno che non si ritenga che tali prodotti siano utilizzati principalmente per motivi di igiene, piuttosto che per la protezione dei vegetali o dei prodotti vegetali;
 - 2) influire sui processi vitali dei vegetali, ad esempio nel caso di sostanze, diverse dai nutrienti, che influiscono sulla loro crescita;
 - 3) conservare i prodotti vegetali, sempreché la sostanza o il prodotto non siano disciplinati da disposizioni comunitarie speciali in materia di conservanti;
 - 4) distruggere vegetali o parti di vegetali indesiderati, eccetto le alghe, a meno che i prodotti non siano adoperati sul suolo o in acqua per proteggere i vegetali;
 - 5) controllare o evitare una crescita indesiderata dei vegetali, eccetto le alghe, a meno che i prodotti non siano adoperati sul suolo o in acqua per proteggere i vegetali;
- b) coadiuvanti: sostanze o preparati costituiti da coformulanti o da preparati contenenti uno o più coformulanti, nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore e immessi sul mercato, che l'utilizzatore miscela ad un prodotto fitosanitario, di cui rafforzano l'efficacia o le altre proprietà fitosanitarie;
- c) utilizzatore professionale: persona che utilizza i prodotti fitosanitari nel corso di un'attività professionale, compresi gli operatori e i tecnici, gli imprenditori e i lavoratori autonomi, sia nel settore agricolo sia in altri settori;
- d) organismi nocivi: qualsiasi specie, ceppo o biotipo appartenente al regno animale o vegetale nonché altri agenti patogeni nocivi per i vegetali o i prodotti vegetali;
- e) metodi non chimici: metodi alternativi ai prodotti fitosanitari chimici per la protezione fitosanitaria e la gestione delle specie nocive, basati su tecniche agronomiche come quelle di cui al punto 1 dell'allegato III, o sistemi fisici, meccanici o biologici di controllo degli organismi nocivi;
- f) distributore: persona fisica o giuridica in possesso del certificato di abilitazione alla vendita, che immette sul mercato un prodotto fitosanitario, compresi i rivenditori all'ingrosso e al dettaglio;
- g) consulente: persona in possesso del certificato di abilitazione alle prestazioni di consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi;
- h) attrezzatura per l'applicazione: ogni attrezzatura specificamente destinata all'applicazione dei prodotti fitosanitari, compresi gli accessori essenziali per il funzionamento efficace di tale attrezzatura;
- i) irrorazione aerea: l'applicazione di prodotti fitosanitari da un aeromobile (aereo o elicottero);
- l) popolazione interessata: le persone residenti o domiciliate all'interno e in prossimità delle aree in cui vengono effettuati i trattamenti con prodotti fitosanitari;
- m) difesa integrata: attenta considerazione di tutti i metodi di protezione fitosanitaria disponibili e conseguente integrazione di misure appropriate intese a contenere lo sviluppo di popolazioni di organismi nocivi e che mantengono l'uso dei prodotti fitosanitari e altre forme d'intervento a livelli che siano giustificati in termini economici ed ecologici e che riducono o minimizzano i rischi per la salute umana e per l'ambiente. L'obiettivo prioritario della «difesa integrata» è la produzione di colture difese con metodi che perturbino il meno possibile gli ecosistemi agricoli e che promuovano i meccanismi naturali di controllo fitosanitario;
- n) indicatore di rischio: un parametro o il risultato di un metodo di calcolo utilizzato per valutare i rischi dei prodotti fitosanitari per la salute umana e l'ambiente;
- o) acque superficiali e acque sotterranee: acque definite ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

² Art. 10 Prescrizioni per la vendita dei prodotti fitosanitari

il Ministero della Salute, d'intesa con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e il Ministero dell'Ambiente, doveva adottare specifiche disposizioni qualora i prodotti fitosanitari avessero quali destinatari gli utilizzatori non professionali.

Il fine della nota ministeriale, che si trasmette in allegato alla presente circolare perché ne possa essere consultato lo specifico e tecnico contenuto, consiste, per il Ministero della Salute, nel divulgare in anticipo informazioni, nonché indicazioni applicative rivolte alle imprese titolari di prodotti fitosanitari, affinché le stesse possano essere agevolate e poste nella condizione di conoscere e di cominciare a prepararsi ed attivarsi in merito alle misure transitorie che saranno previste nel decreto di cui si è detto e di cui si attende ad oggi l'adozione, nonché la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il Ministero della Salute indica espressamente che il Decreto dal momento in cui sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, entrerà in vigore, secondo il termine ordinario, il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.



allegato

1. A decorrere dal 26 novembre 2015, fatto salvo quanto previsto agli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in materia di autorizzazione, al momento della vendita deve essere presente almeno una persona, titolare o dipendente, in possesso del relativo certificato di abilitazione, per fornire all'acquirente informazioni adeguate sul corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e per l'ambiente connessi al loro impiego, nonché sul corretto smaltimento dei rifiuti.

2. A decorrere dal 26 novembre 2015:

- a) il distributore ha l'obbligo di accertare la validità del certificato di abilitazione di cui all'articolo 9 e l'identità dell'acquirente, e di registrare i prodotti venduti con il riferimento al numero o codice dell'abilitazione;
- b) le prescrizioni di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, si applicano a tutti i prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori professionali.

3. All'atto della vendita di prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori non professionali, devono essere fornite dal personale, titolare o dipendente, all'acquirente informazioni generali sui rischi per la salute umana e l'ambiente connessi al loro uso, sui pericoli connessi all'esposizione, ed in particolare sulle condizioni per uno stoccaggio, una manipolazione e un'applicazione corretti e lo smaltimento sicuro, nonché sulle alternative eventualmente disponibili.

4. Entro e non oltre il 26 novembre 2013, il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adotta specifiche disposizioni per l'individuazione dei prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori non professionali.

5. Decorso il termine di due anni successivi all'adozione delle disposizioni di cui al comma 4, è vietata la vendita agli utilizzatori non professionali di prodotti fitosanitari che non recano in etichetta la specifica dicitura «prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali».

[6. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, sono stabilite misure per disciplinare la vendita di prodotti fitosanitari attraverso canali alternativi alla vendita diretta, come la vendita «on-line», al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni previste dal presente decreto. ⁽⁴⁾]

(4) Comma abrogato dall' art. 2, comma 1, e dall' allegato 1 al D.Lgs. 22 gennaio 2016, n. 10, a decorrere dal 29 gennaio 2016, ai sensi di quanto disposto dall' art. 3, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 10/2016.